



# COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore **SEGRETERIA GENERALE**

## COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32

del 28-06-21

### **VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021- APPROVAZIONE TARIFFE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 16:25, nella sala della Casa di Conversazione "Benito Lanci" del Comune suddetto, convocato a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Straordinaria nelle persone dei Sigg.:

PUPILLO MARIO	Presente	P	GALATI LORENZO	P	Presente
BOMBA PAOLO	Assente	A	GARGARELLA ROBERTO	P	Presente
BORRELLI MARIA SAVERIA	Assente	A	LACCISAGLIA ANGELO	A	Assente
CAPPELLETTI SAMANTHA	Presente	P	LANCI LANCI CARMINE	P	Presente
COTELLESA PIERO	Presente	P	MARONGIU LEO	P	Presente
D'AMICO ERRICO	Assente	A	MERLINO ELISABETTA	P	Presente
DI BUCCHIANICO GABRIELE	Presente	P	PALMIERI ANGELO	A	Assente
DI CAMPLI GRAZIELLA	Assente	A	PAOLUCCI GABRIELE	P	Presente
DI CORINTO ARTURO	Presente	P	PAOLUCCI TONIA	P	Presente
DI MARTINO GIULIA	Presente	P	SETTEMBRINI RENATO	P	Presente
DI NACCIO ANTONIO	Presente	P	UCCI MICHELE	P	Presente
DI NOLA RICCARDO	Presente	P	ZULLI PAOLA	P	Presente
D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	Presente	P			

Risultano n. 19 presenti e n. 6 assenti.

Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.g. senza diritto a voto, gli Assessori:

VERNA GIACINTO	P	Presente
BENDOTTI DORA ANNA	A	Assente
BOMBA MARIA PATRIZIA	P	Presente
CAPORALE DAVIDE LORIS	A	Assente
MISCIA MARUSCA	A	Assente
ORECCHIONI CARLO	P	Presente
SASSO PASQUALE	P	Presente

Assume la presidenza MARONGIU LEO, assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA presente fisicamente che svolge l'appello, coadiuvato dall'Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario Paolo CASULLI.

Vengono nominati dal Sig. Presidente a scrutatori i Sigg.:

DI MARTINO GIULIA - PAOLUCCI TONIA - UCCI MICHELE

La seduta è Pubblica

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

**O.D.G. n. 4: “Validazione e approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione tariffe 2021”.**

Inizio discussione ore: **19.05**

**CONSIGLIERI PRESENTI: N. 19**

**(SINDACO, BOMBA, CAPPELLETTI, COTELLESA, DI BUCCHIANICO, DI CORINTO, DI MARTINO, DI NACCIO, DI NOLA, D'ORSOGNA BUCCI, GALATI, GARGARELLA, LANCI LANCI, MARONGIU, MERLINO, PAOLUCCI Gabriele, PAOLUCCI Tonia, SETTEMBRINI, UCCI)**

**CONSIGLIERI ASSENTI: N. 6**

**(BORRELLI, D'AMICO, DI CAMPLI, LACCISAGLIA, PALMIERI, ZULLI)**

**Ottenuta** la parola dal Presidente, l'Assessore ORECCHIONI relaziona sull'argomento all'ordine del giorno, inerente la proposta deliberativa di consiglio n.45 del 14.06.2021, ad oggetto: *“Validazione e approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione tariffe 2021”*.

**Seguono** sull'argomento degli interventi da parte del Consigliere PAOLUCCI Tonia e da parte dell'Assessore ORECCHIONI.

**I suddetti** interventi sono rilevabili, unitamente alla relazione introduttiva dell'Assessore ORECCHIONI, dal resoconto della registrazione fonografica allegato al presente verbale.

**Durante** la trattazione dell'argomento escono dalla Sala i Consiglieri **DI NACCIO e GARGARELLA**, fatto, questo, che riduce a **17** il numero dei presenti;

**Successivamente;**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la illustrazione dell'argomento effettuata dall'Assessore ORECCHIONI e gli interventi che alla stessa hanno fatto seguito;

**VISTA** la proposta deliberativa n.45 del 14.06.2021, inerente: “Validazione e  
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 28-06-2021 - pag. 2 - COMUNE DI LANCIANO

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione tariffe 2021”;

**ACCERTATO CHE** sulla predetta proposta deliberativa sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**RILEVATO CHE** il presente argomento e' stato sottoposto all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 22 giugno 2021;

**VISTO** il parere dei revisori dei conti espresso con verbale del 17 giugno 2021;

**VISTO** il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000, inerente: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**PROCEDUTOSI** alla votazione, in forma palese, mediante alzata di mano, della suddetta proposta di deliberazione, il cui esito, proclamato dal Presidente risulta essere quello di seguito riportato:

**Presenti: n. 17**

**Votanti: n. 17**

**Voti favorevoli: n. 13**

**Voti contrari: n. 4 (BOMBA, DI BUCCHIANICO, DI NOLA e  
PAOLUCCI Tonia)**

## **D E L I B E R A**

- di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di C.C. n.45 del 14.06.2021, in premessa evidenziata, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Successivamente**, il Consiglio Comunale, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto;

**Con** n. 13 voti favorevoli, n.4 voti contrari (BOMBA, DI BUCCHIANICO, DI NOLA e PAOLUCCI Tonia), espressi in forma palese mediante alzata di mano, da n.17 Consiglieri presenti, n.17 votanti su n. 24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco;

## **D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

## L'ASSESSORE ALLE FINANZE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di LANCIANO non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune stesso;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo massimo applicabile  $\Sigma T_{max}$  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) di € 4.869.414,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Effettuata** con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale, come da risultanze sottoscritte dall'Organo di Revisione Contabile di questo Ente

**Esaminate** altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Ritenuto** di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (*b*): 0,6 (tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI: 0.84

( $\omega_{a\omega_a}$  tra 0,1 e 0,4)

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio *r*: 1 (fino a 4)
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10 (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,00 (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00 (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

○  $\gamma_{1,a\gamma_{1,a}}$ : -0,25

○  $\gamma_{2,a\gamma_{2,a}}$ : -0.20

○  $\gamma_{3,a\gamma_{3,a}}$ : -0,05

**Ritenuto** per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 29-07-2020;

**Visto** in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (metodo normalizzato)

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ;

**Visto**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario ;

**Esaminate** inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un*

*paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

**Considerato** in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Lanciano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 6.065.123,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato ;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

**Atteso che:**

- in conseguenza della crisi economico-sociale determinata dalla pandemia Covid19 risulta necessario determinare le agevolazioni da calcolare sulla quota variabile sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche come definite nell'allegato C ;
- dette agevolazioni verranno finanziate e applicate mediante successiva variazione di bilancio seguendo le sotto indicate modalità :

a) agevolazioni utenze domestiche per euro euro 172.689,00 con avanzo vincolato tari derivante dal fondo funzioni fondamentali esercizio 2020, come da certificazione "covid19" presentata a maggio 2021;

b) agevolazioni utenze non domestiche per euro 252.300,00 con i fondi stanziati dall'art. 6 del DL "Sostegni bis" n. 73 del 25 maggio 2021, come da ripartizione stimata dall'Anci/Ifel con nota del 28 maggio 2021.

I fondi del punto b) già approvati in conferenza Stato-Città del 10-06-2021 sono ancora in attesa del decreto ministeriale di ripartizione ;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli art. 22 e 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- che, anche per l'anno 2021, l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento ;

**Di dare atto che** la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	10.544.553,60	Kg rifiuti utenze non domestiche	4.590.782,40	Kg totali	15.135.336,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 2.785.916,20	% costi fissi utenze domestiche	40,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 40,00\%$	€ 750.408,28
		% costi variabili utenze domestiche	68,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 68,00\%$	€ 2.035.507,92
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 2.083.498,49	% costi fissi utenze non domestiche	60,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 60,00\%$	€ 1.125.612,41
		% costi variabili utenze non domestiche	32,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 32,00\%$	€ 957.886,08

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di*

*Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Dato atto** che con Decreto Legge del 29/04/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 è stato differito al 30/06/2021;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

**Proposta** l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di validare/approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario 2021 e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento ;
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Chieti, nella misura del 5%;
- 8) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli art. 22 e 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 9) in conseguenza della crisi economico-sociale determinata dalla pandemia Covid19 di determinare le agevolazioni da calcolare sulla quota variabile delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche come definite nell'allegato C ;
- 10) di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 8) risulteranno applicabili solamente dopo approvazione di apposita variazione di bilancio e con le seguenti modalità :

a) agevolazioni utenze domestiche per euro euro 172.689,00 con avanzo vincolato tari derivante dal fondo funzioni fondamentali esercizio 2020, come da certificazione "covid19" presentata a maggio 2021;

b) agevolazioni utenze non domestiche per euro 252.300,00 con i fondi stanziati dall'art. 6 del DL "Sostegni bis" n. 73 del 25 maggio 2021, come da ripartizione stimata dall'Anci/Ifel con nota del 28 maggio 2021.

I fondi del punto b) già approvati in conferenza Stato-Città del 10-06-2021 sono ancora in attesa del decreto ministeriale di ripartizione ;

- 11) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 15 settembre 2021
- seconda rata: 15 ottobre 2021
- terza rata: 15 novembre 2021
- quarta rata: 15 dicembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2021

- 12) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 14) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to come da originale

**IL PRESIDENTE**  
F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 09/07/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**COLAIEZZI MARIELLA**  
F.to come da originale